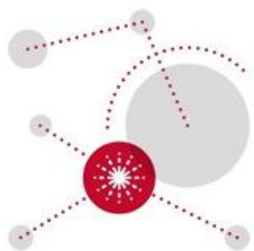


**Focus Team Infrastrutture,
Energia e Trasformazione
Tecnologica**



Focus Team Leader

Catia Tomasetti

catia.tomasetti@belex.com

Tel. +39 06 84551 284



Autori

Michele Dimonte

michele.dimonte@belex.com

Tel. +39 02 771131

Francesco Olivieri

francesco.olivieri@belex.com

Tel. +39 02 771131

Data Center e Stabile Organizzazione: Novità e Profili Pratici per gli Operatori Multinazionali

1. Premessa

I profondi mutamenti impressi dalla rivoluzione tecnologica ai processi produttivi hanno progressivamente eroso la corrispondenza tra il territorio in cui le imprese generano valore economico e i parametri tradizionali sui quali si fonda il potere impositivo degli Stati.

In un contesto economico caratterizzato dalla diffusione di piattaforme e infrastrutture digitali, i centri di elaborazione dati (i.e., data center) – infrastrutture composte da apparati informatici, sistemi di rete e impianti di alimentazione e raffreddamento, deputati alla conservazione, al trattamento e alla trasmissione di informazioni digitali – rappresentano il nesso fisico attraverso il quale l'attività economica dematerializzata si ancora a un determinato territorio¹, acquisendo così rilevanza ai fini fiscali.

Secondo il Rapporto dell'Osservatorio Data Center del PoliMI, nel triennio 2026-2029, si stimano investimenti per un importo di 25 miliardi di euro per la costruzione, l'approntamento e il riempimento di apparecchiature IT dei nuovi data center, con una quota significativa riservata a impianti dotati della capacità di calcolo necessaria al funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale². In parallelo, l'Agenzia delle Entrate sembra aver intensificato i controlli sulle imprese multinazionali del settore digitale, contestando sempre più spesso la sussistenza di stabili organizzazioni non dichiarate e riconducibili all'infrastruttura tecnologica presente sul territorio nazionale, anche quando priva di personale.

La presente newsletter mira proprio ad offrire un aggiornamento sulle principali novità in materia e sulle relative implicazioni pratiche per gli operatori multinazionali con presenza digitale in Italia.

¹ Cfr. la guida ai profili regolamentari predisposta dai Best Friends Power and Place: A Regulatory Guide to Data Centre Developments in Europe.

² <https://www.milanofinanza.it/news/data-center-investimenti-da-25-miliardi-e-83-nuovi-progetti-nei-prossimi-tre-anni-in-italia-202607240706389374>

2. Il quadro normativo e i principi essenziali

La tradizionale nozione di stabile organizzazione si fonda storicamente sul requisito della “*sede fissa di affari*”, ossia su un criterio di fissità fisica e radicamento territoriale. In particolare, sia l’art. 162, co. 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”)³ sia l’art. 5, par. 1, del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (“Modello OCSE”) definiscono la stabile organizzazione come una “*sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato*”.

Questo paradigma, efficace per i modelli imprenditoriali tradizionali, è stato progressivamente messo in crisi dall’evoluzione dell’economia digitale. La crescente smaterializzazione dei processi produttivi e la capacità delle imprese digitali di operare su scala globale senza una presenza fisica significativa nel territorio di un determinato Stato hanno evidenziato i limiti intrinseci di un modello impositivo ancora legato alla dimensione materiale dell’attività economica.

Per rispondere a questa sfida, l’OCSE ha avviato un processo di revisione nell’ambito dell’Action 1 del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), cercando di intervenire sui concetti cardine di “*fissità*” e di “*presenza*” per adeguarli al contesto dell’economia digitale, sempre dinamico ed in continuo mutamento. È in questo contesto che è stata elaborata la nozione di “*significant economic presence*” quale parametro alternativo per individuare un collegamento fiscalmente rilevante tra un’impresa non residente e lo Stato in cui essa genera valore attraverso transazioni e interazioni digitali. Tuttavia, questa impostazione non è stata accolta nell’art. 5 del Modello OCSE, che – anche successivamente alle modifiche intervenute con il recente aggiornamento del 2025 – continua a definire la stabile organizzazione in termini di sede fissa d’affari materiale, lasciando sostanzialmente invariato il quadro convenzionale.

In questo scenario di stallo internazionale, il legislatore italiano ha assunto un ruolo pionieristico, anticipando le evoluzioni normative sovranazionali. Come noto, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto la lettera *f-bis*) al comma 2 dell’art. 162 del TUIR includendo nella nozione di stabile organizzazione anche la “*significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso*”.

La medesima legge ha inoltre recepito l’*anti-fragmentation rule* (cfr. art. 162, co. 5, del TUIR), che impone di valutare il carattere preparatorio o ausiliario con riferimento al complesso delle attività svolte nello Stato-fonte ed ha eliminato dalla

³ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

negative list domestica l'esclusione specifica degli elaboratori elettronici precedentemente vigente.

L'intervento, pur apprezzabile nella sua lungimiranza, non ha tuttavia prodotto risultati pienamente soddisfacenti sul piano dell'efficacia applicativa. Infatti, come osservato dalla circolare Assonime n. 15/2018 e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33390/2023, la norma non definisce i presupposti oggettivi della fattispecie e presenta uno spazio applicativo limitato e potenzialmente recessivo rispetto agli obblighi convenzionali, obbligando l'interprete a ricercare indicazioni nelle fonti OCSE e unionali, ancora lacunose sul punto.

In questo contesto normativo multilivello, dottrina e prassi tributaria internazionale sin dalla prima fase di affermazione dell'economia digitale, hanno individuato nel server l'elemento materiale e principale di collegamento tra la nozione di stabile organizzazione e il mondo del commercio elettronico, mentre elementi intangibili come il sito web – mera combinazione di software e dati elettronici – non sono stati ritenuti, di per sé, idonei a configurare una sede fissa d'affari.

In linea di principio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Commentario OCSE e della prassi amministrativa italiana, il rischio di configurazione di una stabile organizzazione materiale attraverso un server richiede la compresenza di tre elementi:

- (i) la fissità e permanenza dell'installazione nel territorio: requisito che non si riferisce all'impossibilità di spostamento del server bensì al fatto che esso sia localizzato in un dato luogo per un periodo prolungato;
- (ii) la disponibilità piena, in capo all'impresa estera, intesa come proprietà, locazione o controllo operativo esclusivo dell'hardware; e
- (iii) lo svolgimento, per il tramite di tale infrastruttura, di attività *core* dell'impresa – non meramente preparatorie o ausiliarie.

Il discrimine tra attività *core* e attività ausiliaria è il punto nevralgico dell'analisi. In particolare, l'elemento dirimente dell'analisi risiede nella qualificazione funzionale dell'attività svolta dall'apparato informatico. L'esistenza di una stabile organizzazione è integrata allorché il server operi come un vero e proprio centro operativo automatizzato, in grado di eseguire, senza intervento umano significativo, l'intero processo che va dall'offerta dei beni o servizi alla stipulazione delle condizioni contrattuali, dall'incasso del corrispettivo fino all'erogazione della prestazione al cliente finale in Italia. Al contrario, la stabile organizzazione non si configura quando il server sia adibito a funzioni accessorie – quali la memorizzazione temporanea di contenuti, il *caching*, la mera visualizzazione di cataloghi o lo smistamento di traffico dati – e le fasi decisive del rapporto commerciale si svolgano integralmente all'estero.

L'aspetto della disponibilità effettiva dell'infrastruttura riveste un rilievo pratico determinante. Qualora l'impresa non residente utilizzi un server in regime di condivisione con altri utenti, senza esercitare alcun potere di direzione

sull'hardware (c.d. *hosting* condiviso), la probabilità che si configuri una sede fissa risulta più contenuta. Diversamente, l'impiego di un server in uso esclusivo, sul quale l'impresa conserva la piena potestà di gestione e configurazione, accresce in misura considerevole l'esposizione al rischio di accertamento.

Infine, anche la giurisprudenza e la prassi internazionali ha confermato tale impostazione. In Danimarca⁴ e in Canada⁵, per esempio, è stato escluso che server allocati presso data center di controllate locali, gestiti tramite contratti di *hosting* e senza controllo diretto dell'impresa estera, configurassero una stabile organizzazione della controllante; al contrario, in Svezia⁶ è stata riconosciuta una stabile organizzazione ove l'impresa estera aveva pieno controllo sui server per un periodo superiore a sei mesi.

3. Novità e sviluppi recenti

3.1 Il caso Netflix e l'intensificazione dell'azione accertativa

In questo panorama, il caso c.d. "Netflix" resta il precedente di riferimento. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, hanno portato all'identificazione dell'infrastruttura digitale (denominata *Content Delivery Network* o CDN), composta da oltre 350 server installati presso *data center* e operatori telefonici italiani.

La Procura di Milano ha ritenuto tale infrastruttura – completamente priva di personale – “essenziale e significativa per lo sviluppo del business” della società nel territorio italiano. L'assenza totale di dipendenti non ha impedito alla Procura di Milano di qualificare tale rete come infrastruttura funzionalmente indispensabile all'erogazione del servizio di *streaming* sul mercato italiano, in ragione della necessità tecnica di prossimità fisica tra server e utente finale per assicurare la qualità del servizio.

Il contenzioso si è chiuso con il versamento da parte del gruppo di circa 55,8 milioni di euro per imposte, sanzioni e interessi relativi al quinquennio 2015-2019, cui ha fatto seguito la costituzione di Netflix Services Italy S.r.l., operativa dal 1° gennaio 2022 per la fatturazione diretta agli abbonati italiani⁽⁷⁾.

Dopo il caso Netflix, come noto, l'Amministrazione finanziaria ha ulteriormente intensificato i controlli, avviando verifiche anche nei confronti degli operatori

⁴ In questo senso, *inter alia*, i casi danesi SKM2016.188.SR e SKM2020.390.SR.

⁵ Cfr. il Ruling 2012-0432141R3 emesso dall'autorità fiscale canadese.

⁶ Cfr. la Pronuncia svedese n. 202 493137-18/111 del 23 novembre 2018.

⁷ Come in nota firmata dal procuratore di Milano Marcello Viola, il “gruppo multinazionale, al termine della fase di accertamento fiscale condotta dall'Agenzia delle entrate, ha proceduto al versamento complessivo e in un'unica soluzione di 55.850.513 euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi per definire ogni pendenza con il Fisco italiano per il periodo da ottobre 2015 al 2019”, come riportato da G. BARBAGELATA e A. DELLA CARITÀ, “Stabile organizzazione “virtuale”: una ricostruzione a valle del caso Netflix”, in *Fiscaltà finanziaria*, 2022.

italiani di *data center* che forniscono servizi digitali e smaterializzati (e.g., servizi di *co-location*, *web hosting* e *cloud*) a società non residenti, al fine di accertare l'esistenza di stabili organizzazioni "digitali" delle imprese estere loro clienti. La questione assume una rilevanza sotto più profili, ed in particolare sia per l'impresa estera, potenzialmente esposta al rischio di accertamento per omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 con conseguenze eventualmente anche penali, sia per l'operatore italiano del *data center*, chiamato a regolare i rapporti contrattuali con clienti esteri e a gestire le richieste informative dell'Amministrazione finanziaria.

3.2 Cassazione n. 33390/2023: limiti della "presenza economica significativa"

Sul piano interno, particolare attenzione merita la sentenza della Corte di Cassazione n. 33390 del 31 luglio 2023, la quale si è pronunciata specificamente sulla relazione tra la nozione domestica di stabile organizzazione "digitale" e il framework convenzionale. Con tale decisione, la Suprema Corte ha precisato che il concetto di "*significativa e continuativa presenza economica*", di cui all'art. 162, co. 2, lett. f-bis), del TUIR, opera "*su un piano non aderente a quello convenzionale*", riconoscendone un "*spazio applicativo limitato e potenzialmente recessivo rispetto agli obblighi internazionali*".

In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni conforme al Modello OCSE, la disposizione di cui alla lett. f-bis) è destinata a operare in via residuale, circoscritta al solo ambito dello scrutinio antiabuso, in ragione del vincolo gerarchico - di rango costituzionale - che presidia la prevalenza della normativa pattizia sulla legislazione interna.

Sul piano del diritto positivo vigente, il criterio della "*presenza economica significativa*" non ha trovato recepimento nel Modello di Convenzione OCSE quale autonomo presupposto impositivo (*nexus*) idoneo a fondare la potestà tributaria dello Stato della fonte. Ne consegue che, nel contesto applicativo convenzionale, la qualificazione della stabile organizzazione permane rigorosamente ancorata ai presupposti tipizzati dall'art. 5 del Modello OCSE, segnatamente la sussistenza di una sede fissa d'affari di natura materiale ovvero la configurabilità di una stabile organizzazione personale, secondo i parametri ermeneutici consolidati nel Modello OCSE e nel relativo Commentario.

3.3 Aggiornamento OCSE 2025 e il Ddl sui centri di elaborazione dati (2026)

In ottica internazionale, l'aggiornamento del Commentario al Modello OCSE (approvato il 18 novembre 2025) non ha modificato il quadro relativo ai server e all'*e-commerce* (v. par. 122-131 del Commentario all'art. 5), confermando sostanzialmente l'impostazione tradizionale. Il Regno Unito ha mantenuto la propria

riserva, secondo cui un server utilizzato da un *e-tailer* non può di per sé costituire una stabile organizzazione (par. 210).⁸

Anche dal punto di vista domestico, mancano interventi normativi o di prassi chiarificatori. Infatti, l'art. 2 del disegno di legge approvato dalla Camera il 24 febbraio 2026⁹ si limita a definire il *data center* come “*il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi*”. In realtà, durante l'iter parlamentare è stato soppresso il criterio di delega che prevedeva l'armonizzazione della disciplina tributaria nazionale con i principi OCSE ai fini della qualificazione dei *data center* come stabile organizzazione. Tale soppressione è stata motivata con l'esigenza di evitare un'interpretazione restrittiva della nozione di stabile organizzazione, preservando la possibilità di intercettare le attività economicamente rilevanti legate alla gestione dei dati anche in assenza di una infrastruttura fisica direttamente disponibile all'impresa non residente.

3.4 L'inadeguatezza dei criteri vigenti sull'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione

Le norme proposte per l'attribuzione degli utili a una presenza digitale significativa si fondano sul quadro vigente in materia di stabili organizzazioni e confermano l'approccio autorizzato dell'OCSE (AOA) come principio di base. Tuttavia, le attuali previsioni sulla determinazione del reddito di una stabile organizzazione digitale non sono adeguate, poiché il criterio tradizionale delle funzioni rilevanti svolte dal personale - centrale nell'analisi funzionale ai fini dell'assunzione dei rischi e della proprietà economica degli attivi - non è sufficiente a riflettere la creazione di valore nelle attività digitali. Ciò è particolarmente evidente quando la presenza digitale significativa opera tramite un'interfaccia digitale senza alcuna presenza fisica nella giurisdizione, o in assenza di funzioni rilevanti svolte dal personale in loco. Pertanto, il reddito attribuibile alla stabile organizzazione digitale determinato in base all'AOA sarebbe soltanto quello riferibile all'hardware e quindi di importo trascurabile se non addirittura nullo.

Per colmare questa lacuna, è stato proposto – a livello europeo (v. Proposta di Direttiva del 21.3.2018 COM(2018)147 final) – di modificare i criteri di determinazione del reddito di una stabile organizzazione digitale in modo da riconoscere come funzioni economicamente rilevanti anche le attività svolte dall'impresa attraverso l'interfaccia digitale in relazione ai dati e agli utenti, incluso lo sviluppo, il potenziamento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di attivi immateriali, anche quando non collegati a funzioni svolte dal personale nello stesso Stato membro.

⁸ Le principali novità del Commentario 2025 riguardano piuttosto il lavoro da remoto (nuovi paragrafi 44.1-44.21 all'art. 5 sull'*home office* come potenziale sede fissa d'affari).

⁹ Riguardante la Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati.

Ad esempio, attraendo nuovi utenti verso un social network, l'insieme delle attività immateriali che sarebbero attribuibili all'impresa del social network svolge un ruolo chiave nel garantire esternalità positive di rete, vale a dire che gli utenti possano connettersi a numerosi altri utenti. L'ampliamento del network realizzato attraverso la presenza digitale significativa rafforza questo stesso insieme di attività immateriali. Tale insieme di attività immateriali sarebbe ulteriormente rafforzato dal trattamento di dati utente che consentano al social network di vendere a un prezzo maggiorato spazi pubblicitari personalizzati in funzione degli interessi degli utenti. Ognuna di tali attività economicamente rilevante contribuisce in modo unico alla creazione di valore nei modelli d'impresa digitali ed è parte integrante di tali modelli. In tale ottica, il metodo di ripartizione dell'utile è considerato spesso il più idoneo, utilizzando fattori quali le spese per ricerca, sviluppo e commercializzazione, il numero di utenti e i dati raccolti per Stato membro. Tuttavia, tale proposta di direttiva non è stata mai approvata.

Lo scenario sopra delineato è destinato a subire un mutamento di paradigma per i gruppi multinazionali di maggiori dimensioni e a elevata redditività, a seguito dell'introduzione delle regole elaborate dall'OCSE e contenute nel c.d. Pillar 1. Tali regole muovono dal riconoscimento esplicito dell'inadeguatezza degli attuali criteri di collegamento - in primis la nozione di stabile organizzazione, ancorata alla presenza fisica nel territorio dello Stato - a cogliere la capacità contributiva delle imprese multinazionali operanti nell'economia digitale. In una prospettiva di radicale superamento del paradigma tradizionale, il Pillar 1 prefigura un nuovo meccanismo multilaterale di allocazione dei diritti impositivi, fondato sulla tassazione e sulla conseguente ripartizione di una quota del reddito complessivo dell'impresa a livello globale.

In particolare, il meccanismo attribuisce potestà impositiva alle cosiddette *market jurisdictions*, riconoscendo loro il diritto di assoggettare a imposizione una porzione residuale degli utili delle imprese multinazionali, a prescindere dalla sussistenza di una loro presenza fisica sul territorio di tali giurisdizioni. L'accordo richiede una complessa ratifica globale e un trattato multilaterale che stenta a completarsi per via del blocco politico in vari Paesi chiave fuori dall'Europa.

4. Conclusioni e Implicazioni Pratiche

L'assenza di un quadro normativo chiaro e di regole precise, per le imprese multinazionali con infrastrutture digitali in Italia, in materia di (i) esistenza di una stabile organizzazione e di (ii) attribuzione del reddito costituisce una delle principali criticità dell'attuale sistema di fiscalità internazionale. In particolare, la mancanza di criteri univoci per determinare quale porzione di utile debba essere allocata alla presenza digitale significativa di un'impresa in una determinata giurisdizione, genera un elevato grado di incertezza giuridica sia per i contribuenti sia per le amministrazioni fiscali. Tale incertezza si traduce, da un lato, nella difficoltà per le imprese di prevedere con ragionevole certezza il proprio carico

fiscale complessivo e, dall'altro, nel rischio concreto che più Stati rivendichino contemporaneamente la potestà impositiva sul medesimo reddito, dando luogo a fenomeni di doppia imposizione giuridica o economica.

Quanto a possibili raccomandazioni operative si suggerisce di riesaminare sul piano contrattuale gli accordi di *co-location* e di *hosting* in essere, tenendo conto delle verifiche avviate dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei gestori di *data center* presenti in Italia. L'ordinamento italiano offre inoltre strumenti di dialogo preventivo con l'Amministrazione finanziaria – tra cui l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973, l'interpello per i nuovi investimenti disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015 e l'adesione al regime di adempimento collaborativo ex D.Lgs. n. 128/2015 – tutti potenzialmente utili alla definizione delle tematiche oggetto di analisi, il cui utilizzo, tuttavia, richiede un'adeguata preparazione tecnica e la guida di un advisor specializzato in fiscalità internazionale.

Laddove il rischio sia elevato, la strategia più prudente rimane la regolarizzazione proattiva mediante la costituzione di una stabile organizzazione dichiarata o di una società italiana, che consente di dedurre i costi dell'infrastruttura ed evitare le conseguenze sanzionatorie.



Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sulle infrastrutture, sull'energia e sulla transizione ecologica.

Catia Tomasetti

Bancario & Finanziario

Massimo Merola

Diritto dell'Unione Europea e Antitrust

Enrico Chieppa

Litigation & Dispute Resolution

Francesca Peruzzi

Societario

Paolo Daino

Societario

Augusto Praloran

Societario

Anna Di Vilio

Bancario & Finanziario

Alessandro Rosi

Amministrativo

Giorgio Frasca

Bancario & Finanziario

Alberto Saravalle

Societario

Sara Lembo

Diritto dell'Unione Europea e Antitrust

Giovanna Zagaria

Bancario & Finanziario

Gabriele Malgeri

Bancario & Finanziario

Roberto Flammia

Bancario & Finanziario

Marco Giovanni Mancino

Legal Risk, Compliance & Investigations

Francesca Di Carpegna Brivio

Societario

Giuseppe Manzo

Societario

Biagio Giliberti

Amministrativo

Francesca Marchetti

Bancario & Finanziario

Michele Dimonte

Fiscale

Fulvio Marvulli

Societario

Emanuela Spinelli

Diritto Penale